

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - COLORI SOCIALI

ART. 1 - Costituzione - denominazione - durata.

E' costituita l'Associazione sportiva denominata "**POLISPORTIVA SOLARO Associazione Dilettantistica**" con sede in Solaro (MI)- Via Berlinguer n.2 (c/o Palazzetto dello Sport G.Scirea), Ente associativo non commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 4.12.1997 n.460 e nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, e dell'art.90 comma 17 L. n.289 del 27/12/2003.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 - Scopi dell'associazione.

L'Associazione e' libera ed apolitica, **senza fini di lucro**, costituita con la specifica finalita' di promuovere e diffondere la pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico, attivita' ricreative atte a consentire a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione ed apprendimento atletica sportiva rapido ed equilibrato, con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni e dei suoi Organi.

L'Associazione inoltre si propone la promozione e l'organizzazione della sport sia a livello agonistico che a livello formativo amatoriale, per sviluppare il senso morale e il valore umano della pratica formativa sportiva.

L'attivita' sportiva, anche soprattutto quella finalizzata alla partecipazio- ne a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialita' scelte dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della Struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni, volontarie e gratuite, fornite dagli associati. Ove la complessità e la specificità lo richieda sarà possibile avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 3 - Colori sociali.

I colori sociali sono: verde e bianco.

ART. 4 - Attività associative.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ad esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) richiedere i contributi e sovvenzioni da Enti a propria favore previsti per lo svolgimento delle varie attività sportive;
- c) organizzare spettacoli di carattere sportiva ed occasionalmente di altra genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) accettare in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- e) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli ENTI e FEDERAZIONI preposti in genere, presso i quali procederà alla propria Affiliazione.

ART. 5 - Requisiti e diritti dei soci.

Soci dell'associazione possono essere tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità ed attività di cui ai punti precedenti, ne condividano lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nel l'interesse comune dell'Associazione.

La durata della qualifica di socio e' annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Tutti i soci hanno parimenti i seguenti diritti:

- a) diritto elettorale attivo e passiva;
- b) diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- c) diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti annuali;
- d) diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per le elezioni ad ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

ART. 6 - Ammissione dei soci.

Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.

Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota annuale del contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

La quota associativa è intrasmissibile, fatta eccezione i trasferimenti mortis causa.

ART. 7 - Perdita qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità: la morosità verrà sancita dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere ed il revisore.

E' fatto divieto agli organi associativi di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 9 - Partecipazione all'Assemblea.

L'assemblea generale e' costituita dalla riunione dei Soci su convocazione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto e' espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola nel pagamento della quota, con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli Organi associativi.

ART. 10 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assunte, per i bilanci e i rendiconti economici finanziari conseguentemente approvati.

ART. 11 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti, alla data dell'assemblea, nell'apposito libro soci, in prima convocazione, e al 30% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete. Essa delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.

L'Assemblea elegge gli organi associativi. Sono ammessi a partecipare tutti i soci iscritti sul libro soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio, il numero massima di deleghe conferibili ad ogni socio è di una delega.

ART. 12 - Compiti del Presidente e dei Consiglieri.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica un triennio ed può essere rieletto.

Il Presidente ha il potere di rappresentare l'Associazione, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l'attività associativa. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, ed entro un mese deve essere convocata la assemblea per l'elezione di tutte le cariche.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che cura tutta l'attività associativa. È composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci, dura in carica un triennio.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo, in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative, delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive.

ART. 13 - Patrimonio e risorse.

Le risorse della "POLISPORTIVA SOLARO Associazione Dilettantistica" sono rappresentate dalle seguenti entrate:

- a) da proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;

- b) da contributi e sovvenzioni del CONI, della Federazione e di ENTI PUBBLICI;
- c) da eventuali introiti di manifestazioni sportive;
- d) da beni acquistati o comunque prevenuti per lasciti o donazioni di soci, privati od enti;
- e) dai premi e dai trofei vinti nell'espletamento dell'attività sociale.

ART. 14 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

L'eventuale avanza di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci a qualunque titolo e dovrà essere destinato esclusivamente alla finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 15 - Gestione dei patrimonio.

La gestione del patrimonio e' affidata al Consiglio Direttivo. Non e' possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente che indirettamente tra i soci salvo le disposizioni di legge.

ART. 16 - Esercizio sociale.

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio sociale sono fissati rispettivamente al 1° settembre e al 31 agosto di ogni anno.

ART. 17 - Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se applicate le modalità dell'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa essa intervenga, la devoluzione del patrimonio associativo, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n, 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 18 - Collegio Arbitrale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri; il primo nominato dal socio; il secondo eletto tra i soci fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati. Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio.

ART. 19 Sostituzione e sottoscrizione.

Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente, nonché ogni norma o regolamento della associazione in contrasto con esso. E' approvato dall'associazione nella riunione del 20/01/05.

Firma del Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo:

Il presidente : 

I Consiglieri : 